



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE  
PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI NET ISURANCE S.P.A.  
DEL 20 GIUGNO 2022, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E  
DEL 21 GIUGNO 2022 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Roma, 6 giugno 2022

Signori Azionisti,

siete stati convocati, nei termini e nelle forme previsti dalle legge e dallo Statuto, all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Net Insurance S.p.A. (“**Net Insurance**” o la “**Società**”) per il giorno 20 giugno 2022 alle ore 20:00 in prima convocazione e, occorrendo, in data 21 giugno 2022, ore 9:00, in seconda convocazione, presso la Sede della Società in Roma, Via G.A. Guattani n. 4, e con svolgimento attraverso il Rappresentante Designato esclusivo anche in videoconferenza/teleconferenza, per discutere e deliberare sul seguente

## **ORDINE DEI GIORNO**

### **Parte ordinaria**

1. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* emessi da Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan (ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan) e conseguente revoca degli stessi dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.
2. Adozione di un regolamento assembleare, con efficacia subordinata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan.
3. Proposta di adeguamento dell'incarico conferito alla società di revisione dei conti per tenere conto delle disposizioni applicabili alle società con azioni quotate su un mercato regolamentato.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

### **Parte straordinaria**

5. Adozione di un nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan.

La presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Net Insurance affinché possiate pervenire a un fondato giudizio sulle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

\*\*\*

### **Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria**

***Approvazione del progetto di ammissione a quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant emessi da Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan, (ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan) e conseguente revoca degli stessi dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan***

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione del progetto di ammissione a quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* emessi da Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan (“**EXM**”), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan) e conseguente revoca degli stessi dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

In proposito, si ricorda che il progetto di Quotazione sull'EXM e, ricorrendone le condizioni, sul segmento Euronext STAR Milan, approvato da Consiglio di Amministrazione della Società in data 1° giugno 2022, rappresenta un'opportunità per la Società in quanto è ritenuto funzionale a beneficiare di una maggiore visibilità (sia presso partner strategici, sia anche presso investitori istituzionali), nonché di una possibile maggiore liquidità del titolo e dell'accesso ad un mercato del capitale di rischio di maggiore dimensione rispetto ad Euronext Growth Milan, considerato il maggior numero di società quotate e di investitori attivi su tale mercato, il tutto con un indubbio ritorno complessivo di immagine.

Ai fini dell'ammissione alla quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull'EXM, eventualmente segmento Euronext STAR Milan, la Società ha conferito l'incarico di *sponsor* a Banca Akros S.p.A. e di *co-sponsor* a EnVent Capital Markets Ltd.

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

*“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A.,*

- preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi formulate;*
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari,*

### **DELIBERA**

- 1. di approvare il progetto di ammissione a quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti segmento Euronext STAR Milan, tramite la presentazione a Borsa Italiana S.p.A. e a CONSOB delle relative domande;*
- 2. di approvare, conseguentemente, la richiesta di revoca delle azioni ordinarie e dei warrant di Net Insurance S.p.A. dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan subordinandone l'efficacia al perfezionamento della procedura di ammissione di cui al punto precedente;*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, Andrea Battista, con firma libera e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario o utile per dare esecuzione alla presente delibera, ivi compreso quello di procedere con ogni adempimento e formalità ulteriore necessaria per l'ammissione a quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti segmento Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con contestuale revoca dalle negoziazioni delle azioni e dei warrant di Net Insurance S.p.A. da Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e per la presentazione di tutta la relativa documentazione, anche contrattuale, ivi incluso il deposito delle domande a CONSOB e Borsa Italiana S.p.A. e la relativa documentazione accessoria nonché la stipula di tutti gli accordi a ciò propedeutici e/o necessari.”.*

\*\*\*

### **Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria**

***Adozione di un regolamento assembleare, con efficacia subordinata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan.***

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione di un regolamento per l'organizzazione e la gestione dei lavori assembleari, in linea con la migliore prassi nel settore (il "**Regolamento Assembleare**").

In proposito si ricorda che:

- (i) l'ultimo aggiornamento del Regolamento Assembleare della Società è avvenuto con approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2021 e deliberazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2021 al fine di adeguarlo alla vigente operatività in ambito di gestione e funzionamento dei lavori assembleari;
- (ii) nell'ambito del progetto di Quotazione e tenuto conto di determinate prassi che si sono venute a creare successivamente alla pandemia da Covid-19, si rende opportuno sottoporre all'Assemblea l'approvazione di alcune modifiche al Regolamento in essere, in linea con la migliore prassi nel settore;
- (iii) in data 1° giugno 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato una nuova versione del Regolamento Assembleare.

Il testo del nuovo Regolamento Assembleare, con evidenza delle modifiche intervenute, è a disposizione degli azionisti secondo l'ordine della convocazione.

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

*“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A.,*

- *preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi formulate;*
- *sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari,*

### **DELIBERA**

1. *di approvare l'aggiornamento del Regolamento dell'Assemblea degli azionisti nella versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 1 giugno 2022.”.*

\*\*\*

### **Punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria**

***Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.***

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per analizzare la proposta relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile – nonché dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2021.

La Relazione di dettaglio del Consiglio di Amministrazione è a disposizione degli azionisti secondo l'ordine della convocazione.

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

*“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A.,*

- vista la delibera dell’Assemblea, in sede ordinaria, di Net Insurance S.p.A., tenutasi in data 28 aprile 2021, in merito all’autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie,*
- preso atto della proposta formulata da Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. in merito all’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

### **DELIBERA**

- 1. di revocare, a far tempo dalla data della presente delibera assembleare, la delibera relativa all’autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie adottata dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2021, di autorizzare l’acquisto di un massimo di n. 1.000.000 azioni proprie e la vendita di tutte le azioni proprie detenute, in una o più volte;*
- 2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione, e per esso l’Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione della presente deliberazione, ad acquistare e disporre di azioni proprie fino ad un numero massimo di 1.000.000 nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:*
  - I. tale autorizzazione è finalizzata, nell’interesse della Società:*
    - a compiere attività di promozione e gestione della volatilità del corso borsistico delle azioni della Società, intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti e con modalità tali da garantire uguale accesso a tutti gli Azionisti, dando loro la possibilità paritetica di acquisto delle azioni messe in vendita dall’Emittente con modalità tali da non consentire l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita (vendita ai blocchi) e così anche da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l’andamento del mercato, ai sensi delle prassi di mercato vigenti per tempo e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari;*
    - a disporre e/o utilizzare le azioni proprie (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, con l’obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nell’ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, emissioni obbligazionarie convertibili, bonds, warrants da realizzarsi nell’interesse della stessa Società, e nel rispetto della disciplina vigente e delle prassi di mercato per tempo individuate dall’Autorità di Vigilanza;*

- a favorire eventuali futuri piani di incentivazione azionaria deliberati dai competenti organi sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), del Regolamento UE 596/2014 del 16 aprile 2014 (la "MAR"). L'autorizzazione comporta, nello specifico, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio come provvista nell'ambito del "Piano di Performance Shares 2019-2023";

- a consentire una efficace gestione del capitale della Società, creando un'opportunità di investimento a medio e lungo termine, anche in relazione alla liquidità disponibile;

II. Gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati, in conformità con le disposizioni normative e regolamentari applicabili, ovvero (i) ad un prezzo minimo non inferiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nel giorno contabile precedente al compimento di ogni singola operazione; (ii) ad un prezzo massimo non superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nel giorno contabile precedente al compimento di ogni singola operazione o (iii) al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili.

A tal proposito si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto. Tali limiti di prezzo potranno, tuttavia, non essere applicati per l'utilizzo delle azioni proprie quale corrispettivo da utilizzare nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie o qualora la cessione di azioni avvenisse a servizio di piani di incentivazione azionaria, fermo restando il rispetto delle condizioni sopra precisate di cui al Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR.

Per quanto riguarda la disposizione (vendita) delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione stabilirà, di volta in volta, in conformità alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse della Società.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, l'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato, in una o più volte, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti, di volta in volta, dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate;

3. di autorizzare, senza limiti temporali, il Consiglio di Amministrazione, e per esso l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, al compimento di atti di disposizione delle azioni proprie acquistate, da effettuarsi in una o più volte, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione e, per esso, all'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega, anche a terzi esterni al Consiglio, di stabilire, di volta in volta, i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel

*periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse della Società. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;*

- 4. di conferire ai sopra menzionati mandatari il potere di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili;*
- 5. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono – con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto, nonché di ogni altra formalità relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;*
- 6. di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."*

\*\*\*

#### **Punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria**

***Proposta di adeguamento dell'incarico conferito alla società di revisione dei conti per tenere conto delle disposizioni applicabili alle società con azioni quotate su un mercato regolamentato.***

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per approvare la proposta di adeguamento dell'incarico conferito alla società di revisione dei conti incaricata, KPMG S.p.A. ("KPMG"), per tenere conto delle disposizioni applicabili alle società con azioni quotate su un mercato regolamentato.

In proposito si rappresenta che, qualificandosi già la Società quale "ente di interesse pubblico" in quanto compagnia assicurativa, le modifiche di adeguamento dell'incarico con KPMG sono di natura minore e si sostanziano principalmente nell'attività di revisione della situazione contabile intermedia consolidata al 30 giugno che da volontaria diventa obbligatoria in seguito alla quotazione su Euronext STAR Milan. L'adeguamento dell'incarico con KPMG e la proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale sono a disposizione degli azionisti secondo l'ordine della convocazione.

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente

#### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A.,*

- preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi formulate;*
- preso atto proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale;*

- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari,

### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta di adeguamento dell'incarico conferito alla società di revisione dei conti incaricata, KPMG S.p.A., per tenere conto delle disposizioni applicabili alle società con azioni quotate su un mercato regolamentato, a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan;
2. di conferire all'Amministratore Delegato, Andrea Battista, con firma libera e con facoltà di subdelega, ogni potere necessario per perfezionare l'adeguamento dell'incarico e per compiere gli adempimenti inerenti e conseguenti.”.

\*\*\*

### **Punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria**

***Adozione di un nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan.***

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società attualmente vigente, in funzione del progetto di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* emessi della Società su EXM, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan) (lo “**Statuto**”), delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società, che sarà sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea ordinaria in occasione della discussione del punto 1 all'ordine del giorno. Il testo integrale dello Statuto sociale proposto è a disposizione degli azionisti secondo l'ordine della convocazione.

La transizione della quotazione delle azioni e dei *warrant* della Società da Euronext Growth Milan a EXM comporta, infatti, la necessità di modificare il testo dello Statuto della Società con efficacia subordinata allo, e quindi a far data dallo, avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie sull'EXM, al fine di conformarsi alle disposizioni applicabili in tema di società quotate, nonché ai principi contenuti nel Codice di *Corporate Governance* delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.

Il nuovo testo di Statuto, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 1° giugno 2022 prevede, *inter alia*:

- l'eliminazione delle previsioni tipiche delle società con azioni negoziate su Euronext Growth Milan (e.g., le clausole relative alla c.d. OPA endosocietaria e alla trasparenza delle partecipazioni nel capitale), in quanto in seguito alla quotazione su EXM / Euronext STAR Milan troveranno applicazione le previsioni di legge per le società con azioni quotate in mercati regolamentati;
- disposizioni per la partecipazione e il voto in Assemblea in linea con quanto previsto per le società con azioni quotate in mercati regolamentati;
- la modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e del meccanismo di nomina degli amministratori e dei sindaci sulla base di liste presentate dagli azionisti e/o dal consiglio di amministrazione, in quest'ultimo caso solo per la nomina degli amministratori, nonché dei requisiti degli amministratori e dei sindaci;

- determinate disposizioni relative alle operazioni con parti correlate in coerenza con il regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010;
- le previsioni richieste dal decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162.

In particolare, Vi proponiamo di modificare lo Statuto come segue:

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo modificato</b>
<b>Sede – Oggetto – Durata</b>	<b>Sede – Oggetto – Durata</b>
<p><b>Art. 1) Denominazione</b>            1. La Società è denominata “NET INSURANCE S.p.A.”.</p>	<p><b>Art. 1) Denominazione</b>            1. La Società è denominata “NET INSURANCE S.p.A.”.</p>
<p><b>Art. 2) Sede</b>            1. La Società ha sede in Roma.            2. La Società, nelle forme di volta in volta ritenute opportune può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze, direzioni, succursali, agenzie e dipendenze, sia in Italia che all'estero, ai sensi di legge.</p>	<p><b>Art. 2) Sede</b>            1. La Società ha sede <b>legale</b> in Roma.            2. La Società, nelle forme di volta in volta ritenute opportune può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze, direzioni, succursali, agenzie e dipendenze, sia in Italia che all'estero, ai sensi di legge.</p>
<p><b>Art. 3) Oggetto</b>            1. La Società ha per oggetto l’esercizio, sia in Italia che all’estero, dell’assicurazione e della riassicurazione nei rami danni cui sia autorizzata conformemente a quanto previsto dalla legge e delle operazioni connesse o strumentali.            2. Allo scopo ed in via strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale la Società può prestare fideiussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma ed assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese o enti aventi oggetto sociale analogo o connesso alla propria attività e assumerne la rappresentanza e la gestione, nonché cedere o acquistare, in qualsiasi forma, portafogli assicurativi.            3. Sempre in via strumentale al conseguimento dell’oggetto la Società, a scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge, può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese o enti aventi fini diversi, nonché compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, di investimento e di disinvestimento che sia connessa con l’oggetto sociale o utile per il suo</p>	<p><b>Art. 3) Oggetto</b>            1. La Società ha per oggetto l’esercizio, sia in Italia che all’estero, dell’assicurazione e della riassicurazione nei rami danni cui sia autorizzata conformemente a quanto previsto dalla legge e delle operazioni connesse o strumentali.            2. Allo scopo ed in via strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale la Società può prestare fideiussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma, <b>con esclusione dell’attività prestata nei confronti del pubblico</b>, ed assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese o enti aventi oggetto sociale analogo o connesso alla propria attività e assumerne la rappresentanza e la gestione, nonché cedere o acquistare, in qualsiasi forma, portafogli assicurativi.            3. Sempre in via strumentale al conseguimento dell’oggetto la Società, a scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge, può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese o enti aventi fini diversi, nonché compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, di investimento e di disinvestimento che sia connessa con</p>

<p>raggiungimento, comunque non nei confronti del pubblico.</p> <p>4. La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Net Insurance, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 214 bis, comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle Società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della sana e prudente gestione del gruppo assicurativo.</p>	<p>l'oggetto sociale o utile per il suo raggiungimento, comunque non nei confronti del pubblico.</p> <p>4. La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Net Insurance, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 214 bis, comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle Società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della sana e prudente gestione del gruppo assicurativo.</p>
<p><b>Art. 4) Durata</b></p> <p>1. La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2100, e può essere prorogata.</p>	<p><b>Art. 4) Durata</b></p> <p>1. La durata della Società è fissata fino al 31 <del>Dicembre</del> <b>dicembre</b> 2100, e può essere prorogata.</p>
<p align="center"><b>Capitale – Azioni – Obbligazioni</b></p>	<p align="center"><b>Capitale – Azioni – Obbligazioni</b></p>
<p><b>Art. 5) Capitale -Azioni – Obbligazioni</b></p> <p>1. Il capitale sociale ammonta a euro 17.615.050 (diciassettemilioneisecentoquindicimilacinquanta/00) ed è composto di n. 18.510.070 (diciottomilionicinquecentodiecimilasettanta) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.</p> <p>2. Le azioni possono, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, tra cui il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (il cui regolamento emittenti è di seguito definito quale "Regolamento Euronext Growth Milan").</p> <p>3. Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di Statuto e di legge.</p>	<p><b>Art. 5) Capitale -Azioni – Obbligazioni</b></p> <p>1. Il capitale sociale ammonta a euro 17.615.050 (diciassettemilioneisecentoquindicimilacinquanta/00) ed è composto di n. 18.510.070 (diciottomilionicinquecentodiecimilasettanta) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.</p> <p>2. Le azioni possono, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, <del>tra cui il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (il cui regolamento emittenti è di seguito definito quale</del> "Regolamento Euronext Growth Milan").</p> <p>3. Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di Statuto e di legge.</p>

<p>4. In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni ordinarie da ciascuno degli stessi detenuti al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.</p> <p>5. Può essere escluso ai sensi dell'art. 2441 comma 4 cod. civ. il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.</p> <p>6. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.</p> <p>7. È ammessa l'adozione di decisioni di aumento delegato del capitale anche con esclusione ovvero limitazione del diritto di opzione. In tal caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall'organo gestorio come rispondente all'interesse della società – di acquisire conferimenti di beni costituiti da partecipazioni societarie o immobili ovvero di deliberare aumenti anche in denaro riservati a partner strategici o finanziari e/o nuovi Azionisti al fine della quotazione in mercati regolamentati ovvero di reperire risorse finanziarie essenziali.</p>	<p>4. Le azioni ordinarie sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni (“TUF”).</p> <p>5. 4–In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni ordinarie da ciascuno degli stessi <del>detenute</del> <b>detenuti</b> al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.</p> <p>6. 5–Può essere escluso ai sensi dell'art. 2441 comma 4 cod. civ. il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. <del>Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.</del></p> <p>6. <del>In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.</del></p> <p>7. È ammessa l'adozione di decisioni di aumento delegato del capitale anche con esclusione ovvero limitazione del diritto di opzione. <del>In tal caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall'organo gestorio come rispondente all'interesse della società – di acquisire conferimenti di beni costituiti da partecipazioni societarie o immobili ovvero</del></p>
--	---

<p>8. La Società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge e altri tipi di strumenti finanziari.</p> <p>9. È stato deliberato un aumento di capitale sociale di massimi euro 2.003.140 (duemilioneitremilacentoquaranta) da attuarsi mediante l'emissione di massime n.2.003.140 (duemilioneitremilacentoquaranta) azioni ordinarie senza valore nominale espresso, a servizio della conversione dei "Warrant Net Insurance S.p.A."; detto aumento sarà da considerarsi scindibile e potrà essere sottoscritto mediante conversione dei sopra citati warrant entro il termine del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 5 (cinque) anni dalla data del 21 maggio 2018.</p>	<p><del>di deliberare aumenti anche in denaro riservati a partner strategici o finanziari e/o nuovi Azionisti al fine della quotazione in mercati regolamentati ovvero di reperire risorse finanziarie essenziali secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</del></p> <p>8. La Società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge e altri tipi di strumenti finanziari.</p> <p>9. È stato deliberato <b>dall'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 19 novembre 2018</b> un aumento di capitale sociale di massimi euro 2.003.140 (duemilioneitremilacentoquaranta) da attuarsi mediante l'emissione di massime n. 2.003.140 (duemilioneitremilacentoquaranta) azioni ordinarie senza valore nominale espresso, a servizio della conversione dei "Warrant Net Insurance S.p.A."; detto aumento sarà da considerarsi scindibile e potrà essere sottoscritto mediante conversione dei sopra citati warrant entro il termine del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 5 (cinque) anni dalla data del 21 maggio 2018.</p>
<p><b>Art. 5-bis) Offerta Pubblica di Acquisto – Obbligo di acquisto e diritto di acquisto - Revoca dall'ammissione alle negoziazioni</b></p> <p><b>Offerta pubblica di acquisto</b></p> <p>1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e aggiornato ("TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (la "disciplina richiamata"), limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.</p> <p>2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della</p>	<p>Soppresso</p>

<p>offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p> <p>3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>	
<p><b>Obbligo di acquisto e diritto di acquisto</b></p> <p>4. La Società, a partire dal momento in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, rende altresì applicabile per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e i relativi regolamenti Consob di attuazione (la "Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto").</p> <p>5. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e aggiornato, preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, ai</p>	<p>Soppresso</p>

<p>sensi della Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto; il Consiglio di Amministrazione si esprimerà, inoltre, in merito ai termini e alla procedura dell'obbligo e del diritto di acquisto laddove Consob e/o il gestore del mercato non siano competenti ai sensi della Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto. Resta in ogni caso inteso che il Panel non si esprimerà in merito all'applicazione degli articoli 108 e 111 del TUF.</p> <p>6. L'articolo 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente Statuto e la Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.</p>	
<p><b>Revoca dall'ammissione alle negoziazioni</b></p> <p>7. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</p> <p>8. Le delibere che comportino l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ove si verifichino i medesimi effetti, le delibere di fusione o scissione) - e fermi restando i quorum costitutivi stabiliti dalla legge e/o dallo Statuto - debbono essere approvate col voto favorevole del 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea o con il diverso quorum deliberativo che fosse stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan Italia vigente per tali ipotesi; si applica invece il quorum deliberativo stabilito dalla legge e/o dallo Statuto qualora, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si</p>	<p>Soppresso</p>

<p>trovano a detenere, o gli sono assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su altro mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p>	
<p><b>Art. 5-ter) Partecipazione al capitale</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fermi restando, in ogni caso, gli obblighi previsti da leggi e regolamenti per la partecipazione al capitale di società esercenti attività assicurativa, a partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è applicabile – ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan - la normativa in materia di trasparenza e informativa prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob pro tempore vigenti (la “Disciplina sulla Trasparenza”), salvo quanto qui previsto.</li> <li>2. L'azionista che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.</li> <li>3. Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.</li> <li>4. In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.</li> <li>5. I soci che detengono partecipazioni rilevanti ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui</li> </ol>	<p>Soppresso</p>

<p>all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.</p> <p>6. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del cod. civ.</p>	
<p><b>Art. 5-quater) Identificazione degli azionisti</b></p> <p>1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-duodecies del TUF, e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti.</p>	Soppresso
<b>Assemblea</b>	<b>Assemblea</b>
<p><b>Art. 6) Assemblea</b></p> <p>1. Per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea dei soci ("Assemblea"), sia ordinaria che straordinaria, si osservano le norme di legge.</p> <p>2. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede Sociale o altrove in Italia, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su uno dei quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Milano Finanza", "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Quotidiano Nazionale", "Il Messaggero", alternativamente tra loro, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.</p> <p>Sinché le azioni siano negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, le Assemblee sono convocate nei modi e termini consentiti dalla legge ed in conformità a quanto previsto in materia di informativa sull'esercizio dei diritti dal Regolamento Emittenti adottato da Consob e successive modifiche ed integrazioni, se e nei limiti di quanto richiamato dal Regolamento Euronext Growth Milan.</p> <p>3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura</p>	<p><b>Art. 6) Assemblea</b></p> <p>1. Per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea dei soci ("Assemblea"), sia ordinaria che straordinaria, si osservano le norme di legge <i>e regolamentari pro tempore vigenti.</i></p> <p>2. <i>L'assemblea viene convocata presso la sede sociale o altrove in Italia nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e ogni altra informazione la cui indicazione nell'avviso di convocazione sia richiesta dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. L'avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente.</i></p> <p>3. <i>Le Assemblee si tengono in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma 1, cod. civ..</i></p> <p>4. <del>2.—Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede Sociale o altrove in Italia, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su uno dei quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Milano Finanza", "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il</del></p>

<p>dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.</p> <p>4. Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in caso di esercizio di tale facoltà la Società dovrà darne evidenza nella Nota Integrativa e darne comunicazione all'Autorità di Vigilanza con congruo anticipo, specificando le ragioni della proroga, ai sensi di legge.</p> <p>5. L'Assemblea può altresì essere convocata dal Collegio Sindacale o anche da almeno due sindaci, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><del>Quotidiano Nazionale”, “Il Messaggero”, alternativamente tra loro, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Sinché le azioni siano negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, le Assemblee sono convocate nei modi e termini consentiti dalla legge ed in conformità a quanto previsto in materia di informativa sull'esercizio dei diritti dal Regolamento Emittenti adottato da Consob e successive modifiche ed integrazioni, se e nei limiti di quanto richiamato dal Regolamento Euronext Growth Milan, ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.</del></p> <p>5. 3.—L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.</p> <p>6. 4.—Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in caso di esercizio di tale facoltà la Società dovrà darne evidenza nella Nota Integrativa e darne comunicazione all'Autorità di Vigilanza <b>all'IVASS</b> con congruo anticipo, specificando le ragioni della proroga, ai sensi di legge.</p> <p>7. 5.—L'Assemblea può altresì essere convocata dal Collegio Sindacale o anche da almeno due sindaci, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p><b>Art. 7) Intervento e rappresentanza in Assemblea</b></p> <p>1. Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.</p> <p>2. Le adunanze assembleari possono tenersi in audioconferenza od in videoconferenza, a condizione che possa essere accertata l'identità degli Azionisti intervenuti in proprio o rappresentati per delega e che venga garantita effettivamente la possibilità</p>	<p><b>Art. 7) Intervento e rappresentanza in Assemblea</b></p> <p>1. Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge <b>e regolamentari pro tempore vigenti.</b></p> <p>2. <b>Le Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società - in osservanza della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente – la comunicazione</b></p>

<p>di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di trasmettere, ricevere e visionare documenti, nonché di esercitare regolarmente il diritto di voto.</p> <p>3. L'espressione del voto potrà anche essere espressa per corrispondenza o in via elettronica, ove indicato nell'avviso di convocazione e con le modalità in esso stabilite.</p> <p>4. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario ovvero, se il Presidente ed il Segretario non si trovano nel medesimo luogo, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova il Segretario.</p> <p>5. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti gli Azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>6. Sinché le azioni siano negoziate sul sistema multilaterali di negoziazione Euronext Growth Milan, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto nel termine previsto dalle legge e/o dai regolamenti da computarsi con riferimento all'assemblea in prima convocazione.</p> <p>7. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.</p>	<p>effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, nel termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. A tal fine, si ha riguardo alla data dell'unica ovvero della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.</p> <p>3. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge.</p> <p>4. <del>3-</del>Se previsto nell'avviso di convocazione, le adunanze assembleari possono tenersi anche in audioconferenza od in videoconferenza, a condizione che possa essere accertata l'identità degli Azionisti intervenuti in proprio o rappresentati per delega e che venga garantita effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di trasmettere, ricevere e visionare documenti, nonché di esercitare regolarmente il diritto di voto.</p> <p>5. 4-L'espressione del voto potrà anche essere espressa per corrispondenza o in via elettronica, ove indicato nell'avviso di convocazione e con le modalità in esso stabilite e tali da garantire la riservatezza del voto fino all'inizio dello scrutinio, ai sensi della normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>6. 5.—Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario ovvero, se il Presidente ed il Segretario non si trovano nel medesimo</p>
--	--

	<p>luogo, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova il Segretario.</p> <p>7. La Società designa per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p> <p>8. <del>6.</del> L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti gli Azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p><del>6. Sinché le azioni siano negoziate sul sistema multilaterali di negoziazione Euronext Growth Milan, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto nel termine previsto dalla legge e/o dai regolamenti da computarsi con riferimento all'assemblea in prima convocazione.</del></p> <p><del>7. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.</del></p>
<p><b>Art. 8) Competenze, Costituzione, Presidenza e svolgimento dell'Assemblea</b></p> <p>1. L'assemblea ordinaria è competente in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le delibere sul bilancio d'esercizio</li> <li>• Le delibere sulla destinazione degli utili</li> <li>• La nomina dei membri del Cda e del collegio sindacale</li> <li>• L'approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali nominati dall'assemblea e del personale rilevante per le norme applicabili alle imprese di assicurazione, inclusi i piani di</li> </ul>	<p><b>Art. 8) Competenze, Costituzione, Presidenza e svolgimento dell'Assemblea</b></p> <p>1. L'assemblea ordinaria è competente in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Le</del> <b>le</b> delibere sul bilancio d'esercizio;</li> <li>• <del>Le</del> <b>le</b> delibere sulla destinazione degli utili;</li> <li>• <del>La</del> <b>la</b> nomina <b>e la revoca</b> dei membri del <b>Consiglio di Amministrazione</b>;</li> <li>• <del>Cda</del> <b>e la nomina dei membri</b> del collegio sindacale;</li> <li>• <del>L'</del>approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali nominati dall'assemblea e del personale rilevante</li> </ul>

<p>remunerazione basati su strumenti finanziari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La determinazione del compenso dei sindaci</li> <li>• La determinazione del compenso spettante ai membri del cda; a tal fine possono adottarsi sistemi di remunerazione variabile legati ai risultati economici e/o altri indicatori dell'andamento della gestione ovvero indicatori non economici e/o finanziari</li> <li>• Il conferimento degli incarichi di revisione contabile nonché la determinazione dei relativi compensi previo parere motivato del collegio sindacale</li> <li>• Ogni altra delibera prevista dalla legge o sottoposta all'assemblea dal cda</li> </ul> <p>2. L'assemblea straordinaria è competente sugli oggetti che comportano modifiche dell'atto costitutivo, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di scioglimento della Società.</p> <p>3. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dai regolamenti secondo le maggioranze dagli stessi previste, salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto.</p> <p>4. L'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto d'intervento in Assemblea nonché la direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, comunque palese, e l'accertamento dei risultati delle votazioni, competono al Presidente dell'Assemblea.</p> <p>5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, nell'ordine, se nominato, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato o da persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario e, occorrendo, due scrutatori individuati dal Presidente anche all'interno delle strutture societarie.</p> <p>6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.</p>	<p>per le norme applicabili alle imprese di assicurazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>La</del> <b>la</b> determinazione del compenso dei sindaci;</li> <li>• <del>La</del> <b>la</b> determinazione del compenso spettante ai membri del <del>eda</del> <b>Consiglio di Amministrazione</b>; a tal fine possono adottarsi sistemi di remunerazione variabile legati ai risultati economici e/o altri indicatori dell'andamento della gestione ovvero indicatori non economici e/o finanziari;</li> <li>• <del>Il</del> <b>il</b> conferimento degli incarichi di revisione contabile nonché la determinazione dei relativi compensi previo parere motivato del collegio sindacale;</li> <li>• <del>Ogni</del> <b>ogni</b> altra delibera prevista dalla <del>legge</del> <b>disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente</b> o sottoposta all'assemblea dal <del>eda</del> <b>Consiglio di Amministrazione</b>.</li> </ul> <p>2. L'assemblea straordinaria è competente sugli oggetti che comportano modifiche dell'atto costitutivo, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di scioglimento della Società <b>e in ogni altro caso stabilito dalla normativa pro tempore vigente</b>.</p> <p>3. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dai regolamenti secondo le maggioranze dagli stessi previste, <del>salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto</del>.</p> <p>4. L'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto d'intervento in Assemblea nonché la direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, comunque palese, e l'accertamento dei risultati delle votazioni, competono al Presidente dell'Assemblea.</p> <p>5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, nell'ordine, se nominato, dal Vice Presidente <del>e</del>, dall'Amministratore <del>Delegato</del> <b>più anziano di età presente in Assemblea e disposto a ricoprire tale ruolo</b> o da persona</p>
--	---

<p>7. Nei casi di legge e in quei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio.</p> <p>8. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, per garantire la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.</p> <p>9. Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.</p> <p>10. La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è stabilita ai sensi di legge.</p>	<p>designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario e, occorrendo, due scrutatori individuati dal Presidente anche all'interno delle strutture societarie.</p> <p>6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>7. Nei casi di legge e in quei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio.</p> <p>8. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, per garantire la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.</p> <p>9. Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.</p> <p>10. La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è stabilita ai sensi di legge.</p>
<b>Amministrazione</b>	<b>Amministrazione</b>
<p><b>Art. 9) Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) membri e non più di 15 (quindici) Amministratori, nominati dall'Assemblea Ordinaria.</p> <p>2. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile e dal presente Statuto.</p> <p>3. In considerazione dell'adozione da parte della Società del regime societario rafforzato ai sensi della regolamentazione assicurativa, e fino a che detta disciplina risulti applicabile, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero di Amministratori indipendenti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e all'eventuale Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società, in modo tale da garantire la costituzione dei comitati previsti dal suddetto regime.</p>	<p><b>Art. 9) Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) membri e non più di <del>15</del> <b>11 (quindici-undici)</b> Amministratori, nominati dall'Assemblea Ordinaria-, <b>che ne determina anche il numero.</b></p> <p>2. <del>L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa.</del> <b>La Composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta i criteri di equilibrio di genere previsti dalla normativa vigente. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare,</b> di tempo in tempo vigente ed applicabile e dal presente Statuto.</p> <p>3. <del>In considerazione dell'adozione da parte della Società del regime societario rafforzato ai sensi della regolamentazione assicurativa, e fino a che detta disciplina risulti applicabile, il</del> <b>II</b> Consiglio di Amministrazione deve essere composto da</p>

<p>4. In assenza dell'applicazione della previsione statutaria di cui al comma 3, in ogni caso, almeno 1 (un) membro del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e all'eventuale Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società, se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri inferiore o pari a sette, almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e all'eventuale Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società, se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra otto e quindici.</p> <p>5. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>6. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.</p> <p>7. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate (i) dal Consiglio di Amministrazione uscente e (ii) dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>8. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, oltre al Consiglio uscente, anche i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di</p>	<p>almeno <del>un numero di</del> <b>almeno 4 (quattro)</b> Amministratori <del>indipendenti</del> in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e all'eventuale Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società, <del>in modo tale da garantire la costituzione dei comitati previsti dal suddetto regime.</del></p> <p><b>4. Il venir meno di tali requisiti di indipendenza in capo a un Amministratore non ne comporta la decadenza dall'ufficio qualora gli stessi permangano in capo al numero minimo di Amministratori sopra indicato.</b></p> <p><del>4. In assenza dell'applicazione della previsione statutaria di cui al comma 3, in ogni caso, almeno 1 (un) membro del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e all'eventuale Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società, se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri inferiore o pari a sette, almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e all'eventuale Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società, se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra otto e quindici.</del></p> <p>5. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.</p>
--	--

<p>partecipazione almeno pari al 5 % (cinque percento) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero a quella diversa determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari.</p> <p>9. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.</p> <p>10. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 8 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.</p> <p>11. A seguito della pubblicazione da parte del Consiglio di Amministrazione uscente della composizione quali-quantitativa con congruo anticipo, la lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società ovvero trasmessa alla Società stessa tramite un mezzo di comunicazione a distanza e resa pubblica entro il termine normativo di convocazione dell'Assemblea.</p> <p>12. Le liste presentate dai soci devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 5 prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.</p> <p>13. L'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà prevedere termini superiori a quanto sopra stabilito.</p> <p>14. Le liste elencano i candidati ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p> <p>15. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 5 (cinque) dovranno contenere ed espressamente indicare i requisiti d'indipendenza e di genere dei candidati al fine di rispettare le previsioni del presente Statuto in ordine alla</p>	<p>6. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.</p> <p>7. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate (i) dal Consiglio di Amministrazione uscente e/o (ii) dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>8. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, oltre al Consiglio uscente, anche i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione <del>almeno pari al 5 % (cinque percento) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero a quella diversa determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari</del> <b>non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina vigente.</b></p> <p>9. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime. <b>Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.</b></p> <p><b>10. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</b></p> <p><del>10. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 8 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.</del></p>
---	--

<p>composizione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>16. Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovrà almeno includere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani. Ciò in modo tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in quanto espressamente richiamate ed applicate dalla Società, anche tramite lo Statuto, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p> <p>17. A ciascuna lista devono essere allegati: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e competenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, con l'attestazione dell'intermediario che comprovi la titolarità della partecipazione (iv) l'indicazione nel curriculum vitae della principale competenza professionale di ciascun candidato (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.</p>	<p>11. A seguito della pubblicazione da parte del Consiglio di Amministrazione uscente della composizione quali-quantitativa con congruo anticipo, la lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società ovvero trasmessa alla Società stessa tramite un mezzo di comunicazione a distanza e resa pubblica entro il termine normativo di convocazione dell'Assemblea.</p> <p><del>12. Le liste presentate dai soci devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 5 prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.</del></p> <p><del>13. L'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà prevedere termini superiori a quanto sopra stabilito.</del></p> <p>12. <del>14.</del> Le liste elencano i candidati ciascuno abbinato ad un numero progressivo e <b>devono possedere i requisiti previsti dalla legge.</b></p> <p>13. <del>15.</del> Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a <del>5 (cinque)</del> <b>4 (quattro)</b> dovranno contenere ed <del>espressamente indicare i requisiti d'indipendenza e di genere dei candidati al fine di rispettare le previsioni del presente Statuto in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione</del> <b>almeno 2 (due) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e all'eventuale Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società.</b></p> <p>14. <del>16.</del> Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovrà almeno includere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente <del>per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani</del>. Ciò in modo tale da garantire che la composizione del</p>
--	---

<p>18. Le liste presentata dal Consiglio di Amministrazione e/o dai soci con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente alla determinazione del numero complessivo dei membri da eleggere, della loro durata in carica e remunerazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 2389 cod. civ.</p> <p>19. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>20. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>21. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:  (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), in base all'ordine progressivo in cui sono stati elencati, sono tratti tutti gli amministratori da eleggere meno due; (b) i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti dalle liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (le "Liste di Minoranza").</p> <p>22. I voti ottenuti da ognuna delle Liste di Minoranza sono divisi per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di Minoranza, secondo l'ordine rispettivamente previsto dalle stesse. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie Liste di Minoranza vengono disposti in una graduatoria decrescente. Risultano eletti Consiglieri di</p>	<p>Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in quanto espressamente richiamate ed applicate dalla Società, anche tramite lo Statuto, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p> <p>15. 47.—A ciascuna lista devono essere allegati: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e competenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, con l'attestazione dell'intermediario che comprovi la titolarità della partecipazione (iv) l'indicazione nel curriculum vitae della principale competenza professionale di ciascun candidato (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.</p> <p><del>18. — Le liste presentata dal Consiglio di Amministrazione e/o dai soci con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente alla determinazione del numero complessivo dei membri da eleggere, della loro durata in carica e remunerazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 2389 cod. civ.</del></p> <p>16. 49.—Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi</p>
---	---

<p>Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>23. Nel caso in cui più candidati delle Liste di Minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.</p> <p>24. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>25. In caso di parità di voti ottenuti dalle liste e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>26. Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita in precedenza, si provvede prelevando dalla Lista di Maggioranza, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti di indipendenza e di genere richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dal presente Statuto.</p> <p>27. Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione derivante dall'applicazione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi ai sensi del presente Statuto, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a</p>	<p>dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>17. <del>20.</del>—Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>18. <b>Le liste presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o dai soci con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente alla determinazione del numero complessivo dei membri da eleggere, della loro durata in carica e remunerazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 2389 cod. civ..</b></p> <p>19. <del>21.</del>—Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:</p> <p>(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “<b>Lista di Maggioranza</b>”), in base all'ordine progressivo in cui sono stati elencati, sono tratti tutti gli amministratori da eleggere meno due; (b) i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti dalle liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (le “<b>Liste di Minoranza</b>”).</p> <p>20. <del>22.</del>—I voti ottenuti da ognuna delle Liste di Minoranza sono divisi per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di Minoranza, secondo l'ordine rispettivamente previsto dalle stesse. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie Liste di Minoranza vengono disposti in una graduatoria decrescente. Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fino al</p>
---	---

<p>procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. La sostituzione degli eletti appartenenti al genere più rappresentato che siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dal presente Statuto dovrà in ogni caso avvenire con nominativi che tali requisiti analogamente posseggano.</p> <p>28. La stessa procedura si applicherà mutatis mutandis qualora non sia stato eletto il numero di amministratori indipendenti richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dal presente Statuto.</p> <p>29. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e statutarie di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione per tali candidati del meccanismo del voto di lista.</p> <p>30. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti e applicabili alla Società, anche in materia di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza.</p> <p>31. In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste</p>	<p>numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>21. <del>23.</del> Nel caso in cui più candidati delle Liste di Minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.</p> <p>22. <del>24.</del> Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>23. <del>25.</del> In caso di parità di voti ottenuti dalle liste e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.</p> <p><del>26. Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita in precedenza, si provvede prelevando dalla Lista di Maggioranza, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti di indipendenza e di genere richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dal presente Statuto.</del></p> <p>24. <del>27.</del> Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione derivante dall'applicazione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi ai sensi del presente Statuto, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di</p>
--	---

dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero di amministratori nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie, ovvero di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza, applicabili alla Società.

32. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie e/o di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza, applicabili alla Società.

legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. La sostituzione degli eletti appartenenti al genere più rappresentato che siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dal presente Statuto dovrà in ogni caso avvenire con nominativi che tali requisiti analogamente posseggano.

25. ~~28.~~ La stessa procedura **di cui al paragrafo 24 che precede** si applicherà *mutatis mutandis* qualora non sia stato eletto il numero di amministratori indipendenti richiesti dalle norme di legge *pro tempore* vigenti e dal presente Statuto.

26. ~~29.~~ Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e statutarie di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione per tali candidati del meccanismo del voto di lista.

27. ~~30.~~ Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti e applicabili alla Società, anche in materia di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza.

28. ~~31.~~ In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste

	<p>dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero di amministratori nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie, ovvero di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza, applicabili alla Società.</p> <p><del>32. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie e/o di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza, applicabili alla Società.</del></p>
<p><b>Art 10) Cariche sociali</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi componenti, il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente, se non già eletti dall'Assemblea; il Consiglio può inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati; il Consiglio può designare in via permanente un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti fissandone, eventualmente, la remunerazione.</li> <li>2. Il Presidente non ha ruolo esecutivo e non svolge funzioni gestionali.</li> <li>3. Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Presidenza spetta nell'ordine, al Vice Presidente, al Consigliere più anziano di nomina e, in caso di pari anzianità di nomina, al Consigliere più anziano di età.</li> <li>4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati dall'Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli</li> </ol>	<p><b>Art 10) Cariche sociali</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi componenti, il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente, se non già eletti dall'Assemblea; il Consiglio può inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati; il Consiglio può designare in via permanente un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti fissandone, eventualmente, la remunerazione.</li> <li>2. Il Presidente non ha ruolo esecutivo e non svolge funzioni gestionali.</li> <li>3. Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Presidenza spetta nell'ordine, al Vice Presidente, <del>al Consigliere più anziano di nomina e</del> <b>se nominato</b>, <del>in caso di pari anzianità di nomina,</del> <b>o</b> al Consigliere più anziano di età.</li> <li>4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati dall'Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori</li> </ol>

<p>Amministratori così nominati restano in carica sino alla prima Assemblea successiva alla cooptazione.</p> <p>5. Se, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, gli Amministratori rimasti in carica o in difetto, il Presidente del Collegio Sindacale, devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori rimasti in carica o in difetto rassegnano le proprie dimissioni secondo il principio <i>simul stabunt simul cadent</i>, con decorrenza dalla data dell'Assemblea che nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>nominati dall'Assemblea e si assicuri la presenza del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e il rispetto dei requisiti minimi di equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prima Assemblea successiva alla cooptazione.</p> <p>5. Se, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, gli <del>Amministratori rimasti in carica o in difetto, il Presidente del Collegio Sindacale, devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori rimasti in carica o in difetto rassegnano le proprie dimissioni secondo il principio simul stabunt simul cadent, con decorrenza dalla data dell'Assemblea che nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.</del> <b>Amministratori rimasti in carica decadano automaticamente dal loro ruolo secondo il principio <i>simul stabunt simul cadent</i>, con decorrenza dalla data dell'Assemblea che nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.</b> Gli Amministratori rimasti in carica o in difetto, il Presidente del Collegio Sindacale, devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori rimasti in carica o in difetto rassegnano le proprie dimissioni secondo il principio <i>simul stabunt simul cadent</i>, con decorrenza dalla data dell'Assemblea che nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.</p>
<p><b>Art. 11) Riunioni del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sede Sociale o altrove, su convocazione del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Amministratori.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi membri.</p> <p>3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato.</p> <p>4. La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene con lettera raccomandata, telegramma, trasmissione telefax o messaggio per posta elettronica, spediti almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, all'ultimo domicilio</p>	<p><b>Art. 11) Riunioni del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sede Sociale o altrove, su convocazione del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Amministratori.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi membri.</p> <p>3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente, se nominato, o <del>dall'Amministratore Delegato</del> <b>dal consigliere più anziano di età in carica.</b></p> <p>4. La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene con lettera raccomandata, telegramma, trasmissione telefax o messaggio per posta elettronica, spediti almeno cinque giorni prima di</p>

<p>noto di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica, ed in caso di urgenza, con telegramma, trasmissione fax o messaggio per posta elettronica spediti almeno due giorni prima dell'adunanza.</p> <p>5. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>6. Il Consiglio Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.</p> <p>7. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o per video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario ovvero, se il Presidente ed il Segretario non si trovano nel medesimo luogo, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Segretario.</p> <p>8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale.</p> <p>9. Il Consiglio, anche attraverso il Presidente e, ove nominati, l'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale, nel corso delle riunioni da effettuarsi con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta dalla Società e dalle sue eventuali controllate e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo, ove esistano, alle operazioni in potenziale conflitto di interessi. In particolare, gli Amministratori devono attenersi a quanto disposto dall'art. 2391 C.C.: L'informativa circa il conflitto, effettivo o potenziale di</p>	<p>quello dell'adunanza, all'ultimo domicilio noto di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica, ed in caso di urgenza, con telegramma, trasmissione fax o messaggio per posta elettronica spediti almeno due giorni prima dell'adunanza.</p> <p>5. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>6. Il Consiglio Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i <b>Sindaci sindaci</b> effettivi in <b>carica e tutti gli aventi diritto siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.</b></p> <p>7. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o per video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario ovvero, se il Presidente ed il Segretario non si trovano nel medesimo luogo, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Segretario.</p> <p>8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale.</p> <p><del>9. Il Consiglio, anche attraverso il Presidente e, ove nominati, l'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale, nel corso delle riunioni da effettuarsi con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta dalla Società e dalle sue eventuali controllate e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare</del></p>
---	--

<p>interessi, viene resa normalmente in occasione delle riunioni.</p>	<p><del>riguardo, ove esistano, alle operazioni in potenziale conflitto di interessi. In particolare, gli Amministratori devono attenersi a quanto disposto dall'art. 2391 C.C.: L'informativa circa il conflitto, effettivo o potenziale di interessi, viene resa normalmente in occasione delle riunioni.</del></p> <p>9. Nel corso delle riunioni, gli amministratori cui sono stati delegati poteri devono riferire, mediante relazione scritta ovvero oralmente, con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per lo loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle società controllate.</p>
<p><b>Art. 12) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.</li> <li>2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti intervenuti.</li> <li>3. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.</li> <li>4. I verbali delle adunanze consiliari sono trascritti ai sensi di legge.</li> <li>5. Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.</li> </ol>	<p><b>Art. 12) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.</li> <li>2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza <b>assoluta</b> di voti dei presenti intervenuti.</li> <li>3. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.</li> <li>4. I verbali delle adunanze consiliari sono trascritti ai sensi di legge.</li> <li>5. Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.</li> </ol>
<p><b>Art. 13) Poteri del Consiglio di Amministrazione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via esclusiva, ogni potere per la gestione della Società, salvi i limiti disposti dalla legge.</li> <li>2. Il Consiglio di Amministrazione è pertanto investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e segnatamente sono al Consiglio conferite tutte le facoltà necessarie od anche solo opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, che non siano</li> </ol>	<p><b>Art. 13) Poteri del Consiglio di Amministrazione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via esclusiva, ogni potere per la gestione della Società, salvi i limiti disposti dalla legge.</li> <li>2. Il Consiglio di Amministrazione è pertanto investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e segnatamente sono al Consiglio conferite tutte le facoltà necessarie od anche solo opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, che non siano</li> </ol>

<p>espressamente riservate dalla legge all'Assemblea, nonché la rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della Società.</p> <p>3. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo Net Insurance, le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo Net Insurance e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le facoltà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- può istituire tra i suoi membri un Comitato Esecutivo al quale delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate dalla legge alla propria competenza, determinandone i poteri e le norme di funzionamento;</li> <li>- può delegare le proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, a uno o più dei suoi membri, conferendo a essi – nell'ambito dei poteri delegati-facoltà di nominare e di revocare Istitutori e Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;</li> <li>- può nominare e costituire procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti attribuendo ad essi specifici poteri rientranti nella competenza del Consiglio stesso;</li> <li>- costituisce i comitati endoconsiliari previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, composti in maggioranza da amministratori indipendenti, determinandone i poteri e le norme di funzionamento.</li> <li>- può istituire comitati consultivi o ulteriori comitati endoconsiliari ritenuti opportuni o necessari al buon funzionamento e allo sviluppo sostenibile della Società, determinandone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento,</li> </ul> <p>5. I soggetti delegati, nella prima riunione di Consiglio successiva all'attribuzione e/o</p>	<p>espressamente riservate dalla legge all'Assemblea, nonché la rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della Società.</p> <p>3. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo Net Insurance, le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo Net Insurance e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le facoltà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- può istituire tra i suoi membri un Comitato Esecutivo al quale delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate dalla legge alla propria competenza, determinandone i poteri e le norme di funzionamento;</li> <li>- può delegare le proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, a uno o più dei suoi membri, conferendo a essi – nell'ambito dei poteri delegati-facoltà di nominare e di revocare Istitutori e Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;</li> <li>- può nominare e costituire procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti attribuendo ad essi specifici poteri rientranti nella competenza del Consiglio stesso;</li> <li>- costituisce i comitati endoconsiliari previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, composti in maggioranza da amministratori indipendenti, determinandone i poteri e le norme di funzionamento-;</li> <li>- può istituire comitati consultivi o ulteriori comitati endoconsiliari ritenuti opportuni o necessari al buon funzionamento e allo sviluppo sostenibile della Società, determinandone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento-;</li> </ul> <p>5. I soggetti delegati, nella prima riunione di Consiglio successiva all'attribuzione e/o</p>
---	---

<p>all'esercizio delle deleghe, dovranno darne notizia al Consiglio medesimo.</p> <p>6. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza aventi carattere di urgenza, in deroga alle Linee Guida Operazioni con Parti Correlate, ai sensi di legge o di Statuto, che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.</p>	<p>all'esercizio delle deleghe, dovranno darne notizia al Consiglio medesimo.</p> <p><del>6. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza aventi carattere di urgenza, in deroga alle Linee Guida Operazioni con Parti Correlate, ai sensi di legge o di Statuto, che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.</del></p>
<p><b>Art. 14) Compensi agli Amministratori</b></p> <p>1. I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e all'eventuale Comitato Esecutivo, se costituito, sono determinati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.</p> <p>2. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche e/o partecipanti ai comitati endoconsiliari.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione e, se costituito il Comitato Esecutivo, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri, tenendo conto dei criteri ripartitivi proposti dal Comitato Nomine e Remunerazione.</p> <p>4. La remunerazione del Presidente, del Vice Presidente, degli Amministratori investiti di particolari cariche, può essere determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>5. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.</p>	<p><b>Art. 14) Compensi agli Amministratori</b></p> <p>1. I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione <del>e all'eventuale Comitato Esecutivo, se costituito,</del> sono determinati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.</p> <p>2. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche e/o partecipanti ai comitati endoconsiliari.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione <del>e, se costituito il Comitato Esecutivo,</del> stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri, tenendo conto dei criteri ripartitivi proposti dal Comitato Nomine e Remunerazione.</p> <p>4. La remunerazione del Presidente, del Vice Presidente, <del>se nominato,</del> degli Amministratori investiti di particolari cariche, può essere determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>5. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.</p>
<p><b>Art. 15) Direttore Generale</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, che potranno comprendere anche la facoltà di nominare Procuratori e conferire mandati per singoli atti o categorie di atti.</p>	<p><b>Art. 15) Direttore Generale</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, che potranno comprendere anche la facoltà di nominare Procuratori e conferire mandati per singoli atti o categorie di atti.</p>

<p>2. Il Direttore Generale, qualora non sia anche Amministratore, assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e a quelle del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.</p>	<p>2. Il Direttore Generale, qualora non sia anche Amministratore, assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e a quelle del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.</p>
<p><b>Art. 15/bis) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</b></p> <p>1. Ove la legge lo richieda o su base volontaria, è nominato un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono conferiti i poteri ed assicurati i mezzi, necessari all'assolvimento del suo incarico tenuto conto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.</p> <p>2. Alla nomina provvede il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, previo parere dell'organo di controllo.</p> <p>3. Il dirigente preposto deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio o finanziario.</p>	<p><b>Art. <del>15/bis</del> 16) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</b></p> <p>1. <del>Ove la legge lo richieda o su base volontaria, è</del> E' nominato un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono conferiti i poteri ed assicurati i mezzi, necessari all'assolvimento del suo incarico tenuto conto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.</p> <p>2. Alla nomina provvede il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, previo parere <del>dell'organo di controllo</del> del Collegio Sindacale.</p> <p>3. Il dirigente preposto deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio o finanziario.</p>
	<p><b>Art. 17) Operazioni con parti correlate</b></p> <p>1. Le operazioni con parti correlate sono concluse nel rispetto della procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in applicazione della normativa – anche regolamentare – <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>2. Nei casi di urgenza – eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale – le procedure in tema di operazioni con parti correlate possono prevedere che, in deroga alle regole ordinarie, sia esclusa dal loro ambito di applicazione la conclusione di operazioni con le parti correlate, anche di competenza assembleare, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti.</p>

	<p>3. Le procedure in tema di operazioni con parti correlate possono inoltre prevedere che l'assemblea possa autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5) del codice civile, o deliberare, il compimento di un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti (ovvero dell'apposito comitato o dell'equivalente presidio). Fermi i quorum previsti all'articolo 8 del presente Statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'Assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto. La proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea dovrà espressamente prevedere le due condizioni sopra indicate.</p>
<b>Sindaci</b>	<b>Sindaci</b>
<p><b>Art. 16) Collegio Sindacale</b></p> <p>1. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente, e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>2. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari al 5% (cinque per cento) del capitale Sociale rappresentato da Azioni Ordinarie, ovvero a quella diversa determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari.</p>	<p><b>Art. 16-18) Collegio Sindacale</b></p> <p>1. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente, e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>2. Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. Non possono essere eletti sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti</p>

<p>3. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.</p> <p>4. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 8 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.</p> <p>5. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 5 prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.</p> <p>6. L'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà prevedere termini superiori a quanto sopra stabilito.</p> <p>7. Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>8. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), previsti per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo</p>	<p>disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della determinazione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;</li> <li>b. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società,</li> </ol> <p>è stabilito quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, ovvero attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;</li> <li>• sono settori economici strettamente attinenti a quello di attività della Società il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie.</li> </ul> <p>3. <del>2</del>—Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione <del>almeno pari al 5% (cinque per cento) del capitale Sociale rappresentato da Azioni Ordinarie, ovvero a quella diversa determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari</del> non inferiore a quella prevista dalla disciplina vigente per la presentazione di liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società.</p>
---	--

<p>deve essere arrotondato per eccesso all'unità inferiore.</p> <p>9. Le liste presentate con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente alla determinazione della remunerazione.</p> <p>10. A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e l'attestazione dell'intermediario che comprovi la titolarità della partecipazione; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.</p> <p>11. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>12. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili,</p>	<p>4. <del>3.</del>—La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime. <b>Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.</b></p> <p>5. <b>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</b></p> <p><del>4. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 8 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.</del></p> <p><del>5. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 5 prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.</del></p> <p><del>6. L'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà prevedere termini superiori a quanto sopra stabilito.</del></p> <p>6. <b>7.</b>—Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente <b>e devono possedere i requisiti previsti dalla legge.</b></p> <p>7. <b>8.</b>—I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di</p>
---	--

potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

13. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.
14. All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("Sindaco di Minoranza"), al quale spetterà di diritto la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza").
15. In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
16. Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ai sensi del presente Statuto, (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo,

candidati tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), ~~previsti per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani,~~ fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso **difetto** all'unità inferiore.

~~9. Le liste presentate con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente alla determinazione della remunerazione.~~

8. ~~10.~~ A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e l'attestazione dell'intermediario che comprovi la titolarità della partecipazione; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la ~~vigente~~ normativa, **anche** regolamentare, **pro tempore vigente**; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
9. ~~11.~~ Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo

tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

17. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ai sensi del presente Statuto, (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

18. I Sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti e statutarie in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

19. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti ai sensi del presente Statuto in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

20. In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti

societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

10. ~~12.~~ Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al ~~terzo giorno~~ **termine** successivo a ~~tale data~~ **stabilito dalla normativa vigente**. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

11. ~~13.~~ Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.

12. **Le liste presentate con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente alla determinazione della remunerazione.**

13. ~~14.~~ All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("**Sindaco di Minoranza**"), al quale spetterà di diritto la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente ("**Sindaco Supplente di Minoranza**").

saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni statutarie, normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

14. ~~15.~~—In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

15. ~~16.~~—Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ai sensi del presente Statuto, (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

16. ~~17.~~—Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ai sensi del presente Statuto, (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero). **In tal caso, la Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al candidato indicato al primo posto della sola lista presentata.**

17. ~~18.~~—I ~~Sindaci~~ **sindaci** durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti e statutarie in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per

	<p>qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.</p> <p>18. <del>19.</del>—Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti ai sensi del presente Statuto in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).</p> <p>19. <del>20.</del>—In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni statutarie, normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).</p>
<p><b>Art. 17) Riunioni, attribuzioni, doveri e durata del Collegio Sindacale</b></p> <p>1. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi in audioconferenza od in videoconferenza, a condizione che possa essere accertata l'identità di tutti i partecipanti e che venga garantita effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.</p>	<p><b>Art. <del>17</del>-19) Riunioni, attribuzioni, doveri e durata del Collegio Sindacale</b></p> <p>1. <i>Attribuzioni, doveri e durata in carica del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</i></p> <p>2. <del>1.</del>—Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi in audioconferenza od in videoconferenza, a condizione che possa essere accertata l'identità di tutti i partecipanti e che venga garantita effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli</p>

<p>2. Attribuzioni, doveri e durata in carica del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti per legge.</p>	<p>argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.</p> <p><del>2. Attribuzioni, doveri e durata in carica del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti per legge.</del></p>
<p><b>Rappresentanza legale</b></p>	<p><b>Rappresentanza legale</b></p>
<p><b>Art. 18) Rappresentanza della Società</b></p> <p>1. La rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. La rappresentanza legale della Società spetta inoltre all'Amministratore Delegato, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e in caso di loro impedimento non temporaneo ad un amministratore scelto dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><b>Art. <del>18-20</del> Rappresentanza della Società</b></p> <p>1. La rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. La rappresentanza legale della Società spetta inoltre all'Amministratore Delegato, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e in caso di loro impedimento non temporaneo ad un amministratore scelto dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p><b>Bilancio</b></p>	<p><b>Bilancio</b></p>
<p><b>Art. 19) Esercizio sociale - Bilancio</b></p> <p>1. L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione redige, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, il bilancio d'esercizio.</p>	<p><b>Art. <del>19-21</del> Esercizio sociale — Bilancio</b></p> <p>1. L'esercizio sociale si chiude il 31 <del>Dicembre</del> <b>dicembre</b> di ogni anno.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione redige, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, il bilancio d'esercizio.</p>
<p><b>Art. 20) Ripartizione degli utili</b></p> <p>1. L'utile netto risultante dal Bilancio d'esercizio, dopo le assegnazioni alla riserva legale nella misura stabilita dalla legge sarà devoluto agli Azionisti e alle altre destinazioni che l'Assemblea riterrà di deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la costituzione di fondi aventi speciale destinazione.</p>	<p><b>Art. <del>20-22</del> Ripartizione degli utili</b></p> <p>1. L'utile netto risultante dal Bilancio d'esercizio, dopo le assegnazioni alla riserva legale nella misura stabilita dalla legge sarà devoluto agli Azionisti e alle altre destinazioni che l'Assemblea riterrà di deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la costituzione di fondi aventi speciale destinazione.</p>
<p><b>Art. 21) Acconti su dividendo</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti su dividendi, ove consentito alla Società dalle norme vigenti, nei modi e nelle forme da queste stabiliti.</p>	<p><b>Art. <del>21-23</del> Acconti su dividendo</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti su dividendi, <del>ove consentito alla Società dalle norme vigenti</del>, nei modi e nelle forme <del>da queste stabiliti</del> <b>dalla legge</b>.</p>
<p><b>Liquidazione</b></p>	<p><b>Liquidazione</b></p>
<p><b>Art. 22) Liquidazione</b></p>	<p><b>Art. <del>22-24</del> Liquidazione</b></p>

<p>1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Società può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>2. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ai sensi di legge.</p>	<p>1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Società può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>2. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ai sensi di legge.</p>
<b>Disposizioni generali</b>	<b>Disposizioni generali</b>
<p><b>Art. 23) Domicilio degli Azionisti</b></p> <p>1. Il domicilio degli Azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.</p>	<p><b>Art. <del>23</del>25) Domicilio degli Azionisti</b></p> <p>1. Il domicilio degli Azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci, <b>salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.</b></p> <p>2. <b>Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, s'intende eletto presso la sede legale della Società, salvo diversa indicazione di domicilio da questi comunicata per iscritto alla Società.</b></p>
<p><b>Art. 24) Norme di Rinvio</b></p> <p>1. Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge e di regolamento.</p>	<p><b>Art. <del>24</del>26) Norme di Rinvio</b></p> <p>1. Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge e di regolamento.</p>

Rimarranno invece immutati oggetto sociale, denominazione e sede della Società. Si precisa che le modifiche statutarie in oggetto non comportano il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

*“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A.,*

- *preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi formulate;*
- *sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari,*

### **DELIBERA**

1. *di adottare il nuovo Statuto di Net Insurance S.p.A. , tanto nel suo complesso quanto articolo per articolo, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan (eventualmente, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan), nonché all'approvazione da parte dell'IVASS;*

2. *di prendere atto che le modifiche statutarie di cui alla deliberazione sopra assunta e quindi il nuovo testo dello Statuto, sono subordinate alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 Codice Civile e pertanto produrranno i loro effetti propri dopo l'iscrizione medesima; e*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, Andrea Battista, con firma libera e con facoltà di subdelega, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni ed allo statuto come sopra riportato tutte quelle eventuali modificazioni, variazioni, rettifiche, aggiunte (i) di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese; (ii) eventualmente emerse dalle interlocuzioni con le Autorità di Vigilanza competenti, ivi incluse IVASS, Borsa Italiana S.p.A. e/o CONSOB; nonché (iii) eventuali modifiche di allineamento a eventuali interventi legislativi e/o regolamentari divenuti efficaci successivamente.”.*